



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Consiglio Nazionale 12 Luglio 2024



Filippo Anelli – Presidente Nazionale FNOMCeO

L'Assemblea plenaria della CEOM a Roma



Si è tenuta a Roma l'Assemblea Plenaria della CEOM il 24 maggio us presso il collegio farmaceutico sito nella chiesa di San Lorenzo degli Speciali nei fori imperiali. Ringrazio tutta la delegazione italiana guidata da Nicolino Dautilia, il Presidente Toti Amato e tutti gli uffici della federazione per il successo della manifestazione e per l'impegno nella sua preparazione e organizzazione.

L'Assemblea plenaria della CEOM a Roma

Anche in Europa il rapporto tra medici e servizi sanitari è caratterizzato da grande disagio in un contesto dove le disuguaglianze in tema di salute tra paesi europei sono molto accentuate.

Tali problematiche sono state oggetto dell'incontro introdotte dalla relazione del Presidente CEOM Josè Santos nella splendida cornice dei fori imperiali a Roma.

Tra i vari interventi anche quello di Nino Cartabellotta, presidente GIMBE, incentrato proprio sulle disuguaglianze e sulla crisi del sistema sanitario europeo.



La nuova era della professione medica

Sempre più in questo periodo il tema della salute e il ruolo dei professionisti sanitari e dei medici nella nostra società sono tornati ad essere attuali e di grande interesse per il Paese.

L'attuale discussione sull'intelligenza artificiale, ossia sulla transizione digitale, sulle liste d'attesa o sull'autonomia differenziata, solo per citare alcuni argomenti, pongono al centro del dibattito pubblico **la salute**, intesa come diritto, e **la libertà dei cittadini di vedersi garantiti questi diritti**, spesso limitati proprio da un sistema che genera disuguaglianze.



MENU | CERCA | NOTIFICHE

la Repubblica

ABBONATI | GEDI SMILE | R | ACCEDI

R CONTENUTO PER GLI ABBONATI PREMIUM

Sanità, il diritto alla salute

di Linda Laura Sabbadini

Il circuito prevenzione-cura-riabilitazione, su cui si era basata la grande riforma sanitaria del 1978, si è spezzato sotto la scure dei tagli



L'ascolto è riservato agli abbonati premium

CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO



La salute è libertà, dibattito al Suor Orsola

di Giancristiano Desiderio

Questioni di bioetica e Costituzione nel volume di Carlo Iannello sul diritto all'autodeterminazione anche in questo campo. Lunedì 22 la presentazione



AMCI festeggia gli 80 anni

Diritti e libertà – affermavo al Senato nella prolusione per celebrare gli 80 anni dell'associazione medici cattolici italiani - **rappresentano principi fondanti di questa società** ove l'impegno di tutti sta nel rispetto della dignità di ogni persona.




La nuova era della professione medica

I profondi cambiamenti che viviamo incideranno fortemente sull'esercizio professionale.

Cure mediche personalizzate, cellule staminali, medicina su scala nanometrica, terapia genica e editing del genoma, digital health, caratterizzeranno e rivoluzioneranno il panorama sanitario del prossimo futuro.

La trasformazione digitale e lo sfruttamento di tecnologie digitali ed innovative non solo miglioreranno l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria, ma consentiranno ai pazienti di assumere un ruolo attivo nella gestione della propria salute.



La nuova era della professione medica

Il medico sempre più assumerà un ruolo essenziale nella nostra società e diventerà **il professionista capace di coniugare le nuove competenze derivanti dalle innovazioni** che la scienza e la tecnologia stanno sviluppando ed i bisogni della persona.

Sarà un medico capace di interpretare quel cambio di paradigma che più volte abbiamo auspicato ossia il **passaggio da un professionista preparato oggi per curare la malattia ad un medico capace e formato per curare la persona.**



La nuova era della professione medica

La malattia non potrà essere curata senza la conoscenza di quel singolo malato come persona e come individuo.

Il Medico si dedicherà all'ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue paure che configurano la singolarità del caso e la sua complessità, perché è sempre possibile curare, è sempre possibile consolare, anche quando non è possibile guarire.



Un lavoro fatto
di persone.
Cioè VOI.

Cittadini e Medici.
Insieme per una sanità migliore



Ordine dei Medici, Chirurghi e Colonosco-
logi della Provincia di Bari

www.omccpb.it

L'udienza da Papa Francesco - 25 Maggio

Lo ha ricordato Papa Francesco nell'udienza del 25 maggio us per sostenere la figura del medico di famiglia.

“Mettere il malato prima della malattia, per una cura che sia veramente tale, veramente integrale, veramente umana”.



L'udienza da Papa Francesco - 25 Maggio

Il medico è «colui che si prende cura»: al di là dei progressi scientifici, **la medicina è sempre e prima di tutto un incontro di persone, è cura, vicinanza, ascolto,**

Il malato non solo guardi al medico in termini di competenza professionale ma veda in lui una presenza amica che infonde fiducia nella guarigione e che, se questa non fosse possibile, continua a guardarci negli occhi fino alla fine, non lasciandoci soli.



La nuova era della professione medica

Un messaggio quello di Papa Francesco che si inserisce in un contesto sociale ove trova ampia condivisione da parte dei cittadini.

Non c'è figura sociale in Italia oggi più apprezzata, più amata dai cittadini e che ispira tanta fiducia.

Le indagine demoscopiche rilevano dati che sono straordinari.

L'abbiamo ascoltato ieri nel corso del nostro convegno sul cambio del paradigma: dall'economia al primato della persona.



La fiducia nei medici: un plebiscito

- Per il **95% degli italiani il fattore umano – il rapporto medico paziente - resta decisivo** ed insostituibile rispetto ad ogni altra alternativa tecnologica, organizzativa o di altro genere.
- **oltre 8 italiani su 10 sono convinti che il SSN ha tenuto grazie all'impegno straordinario dei medici**, che hanno integrato con sforzo individuale, in condizioni difficili e senza un ritorno economico
- **l'84,1% degli italiani dichiara di avere fiducia nei medici** del Servizio sanitario, che lavorino nelle corsie o sul territorio. rno economico adeguato
- quasi il **76% degli italiani è convinto che nel tempo sono stati i medici a tutelare la centralità della salute** rispetto a ogni altra esigenza, in particolare di carattere economico.
- per il **60% degli italiani i medici sono dei buoni manager perché optano per la soluzione diagnostica o terapeutica più appropriata** e quindi definiscono un profilo di spesa sanitaria sul paziente in linea con le sue reali esigenze.
- **8 italiani su 10 chiedono l'attribuzione di una nuova autonomia decisionale proprio ai dirigenti medici**. E, in particolare, per una larga maggioranza di italiani è indispensabile che a decidere su cure, farmaci debba essere sempre e solo il medico senza vincoli di budget, economici a stringere il perimetro della sua autonomia.

La battaglia del personale

In tutti questi anni abbiamo assistito ad un feroce contenimento del personale a tempo indeterminato nel servizio sanitario nazionale e ad un forte ricorso a quello temporaneo assunto sia a tempo determinato che individuato attraverso agenzie interinali o per consulenza.

Il lungo periodo di tempo in cui queste scelte si sono effettuate e consolidate (2012-2019) mostrano una responsabilità politica precisa di voler intervenire sul personale, riducendo i contratti a tempo indeterminato, incuranti che la precarizzazione avrebbe determinato una netta riduzione della qualità e della continuità delle cure.

Sui dirigenti medici poi si è continuato a tagliare soprattutto prima del covid e, nonostante una inversione di tendenza legata alla pandemia, per la diminuzione delle retribuzioni e i pesanti carichi di lavoro la fuga dei medici dal SSN appare sempre più inarrestabile.

La battaglia del personale

Considerate le unità annue di lavoro a tempo determinato e interinali per le figure sanitarie si registra

- + 75,4% nel periodo 2012-2022:
 - + 29,65% periodo 2012-2019
 - + 35,4% nel periodo 2019-2022

Nonostante il forte aumento del personale precario, sui dirigenti medici il taglio è stato evidentissimo nel periodo precovid

- -1,4% nel periodo 2012-2022:
 - - 8,7% nel periodo 2012-2019
 - + 8% nel periodo 2019-2022

Tab. 2 - Unità annue di lavoro della Pubblica Amministrazione del comparto della sanità, a tempo determinato e interinali, 2012-2022 (v.a. e var. %)

	V.a.			Var. %		
	2012	2019	2022	2012-2022	2012-2019	2019-2022
Tempo determinato						
Dirigenti medici	6.879	6.279	6.782	-1,4	-8,7	8,0
Altri dirigenti sanitari	947	1.335	1.959	106,8	40,9	46,7
Personale infermieristico, tecnico sanitario, funzioni riabilitative, vigilanza e ispezione	10.860	15.394	24.529	125,9	41,8	59,3
Totale figure sanitarie	18.686	23.007	33.270	78,1	23,1	44,6
Totale personale comparto sanità	27.155	32.713	50.155	84,7	20,5	53,3
Interinali						
Personale infermieristico, tecnico sanitario, funzioni riabilitative, vigilanza e ispezione	1.626	3.306	2.312	42,2	103,3	-30,1
Totale figure sanitarie (*)	1.628	3.312	2.363	45,2	103,4	-28,6
Totale personale comparto sanità	4.408	6.831	7.367	67,1	54,9	7,9
Tempo determinato e interinali						
Totale figure sanitarie	20.314	26.319	35.634	75,4	29,6	35,4
Totale personale comparto sanità	31.564	39.544	57.522	82,2	25,3	45,5

(*) Include i dirigenti medici e gli altri dirigenti sanitari

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze. Conto Annuale della Pubblica Amministrazione

La battaglia del personale

Per quanto riguarda invece le figure sanitarie stabili il numero degli occupati risulta fortemente ridimensionato:

- + 2,6% nel periodo 2012-2022:
 - - 2% nel periodo 2012-2019
 - + 4,6% nel periodo 2019-2022

Per i dirigenti medici si assiste ad un continuo ridimensionamento

- -1,1% nel periodo 2012-2022:
 - - 1,7% nel periodo 2012-2019
 - + 0,7% nel periodo 2019-2022

Tab. 1 - Personale stabile della Pubblica Amministrazione del comparto della sanità per tipologia, 2012-2022 (v.a. e var. %)

	V.a.			Var. %		
	2012	2019	2022	2012-2022	2012-2019	2019-2022
Direttori sanitari	266	226	236	-11,3	-15,0	4,4
Dirigenti medici	108.927	107.044	107.772	-1,1	-1,7	0,7
Altri dirigenti sanitari	20.234	18.508	19.891	-1,7	-8,5	7,5
Personale infermieristico, tecnico sanitario, funzioni riabilitative, vigilanza e ispezione	340.741	335.053	354.323	4,0	-1,7	5,8
Totale figure sanitarie	470.168	460.831	482.222	2,6	-2,0	4,6
Totale personale comparto della sanità	673.416	649.523	681.855	1,3	-3,5	5,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conto Annuale della Pubblica Amministrazione

La battaglia del personale

La spesa per i costi per personale a tempo determinato, consulenze, collaborazioni, interinale e altro è stata

- 3,6 miliardi di euro nel 2022:
 - + 66,4% rispetto al periodo 2012- 2022

La spesa per il tempo determinato nel 2022 è stata

- 1,9 miliardi di euro
 - + 93,4% rispetto al periodo 2012- 2022

Mentre quella a tempo indeterminato per il 2022

- 28.973 miliardi
 - - 0,8% nel periodo 2012-2019

La spesa per il tempo interinale e collaborazioni varie nel 2022 è stata

- 1,7 miliardi di euro
 - + 44,2% rispetto al periodo 2012- 2022

Tab. 3 - Costo del personale nei conti economici degli enti del Sistema Sanitario Nazionale, 2012-2022 (v.a. e var. %)

	V.a. in milioni di euro			Var. % nominale		
	2012	2019	2022	2012-2022	2012-2019	2019-2022
Costo del personale	35.096	34.967	38.231	8,9	-0,4	9,3
<i>Personale del ruolo sanitario</i>	28.231	28.345	30.871	9,3	0,4	8,9
Tempo indeterminato	27.242	27.016	28.973	6,4	-0,8	7,2
Tempo determinato	970	1.311	1.875	93,4	35,2	43,0
Altro	20	19	23	17,0	-4,4	22,4
<i>di cui: personale dirigente medico</i>	12.915	12.584	13.037	0,9	-2,6	3,6
<i>Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	1.175	1.159	1.695	44,2	-1,4	46,2
<i>Tempo determinato, consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	2.145	2.470	3.570	66,4	15,1	44,5

Fonte: elaborazione Censis su dati Ragioneria Generale dello Stato

La battaglia del personale

Una delle cause di perdita di attività del SSN per i medici sono le retribuzioni che non solo restano inadeguate ma sono addirittura decrescenti nel tempo.

Le retribuzioni dei medici nel periodo 2015-2022 in termini reali sono diminuite del 6,1%

Tab. 4 – Retribuzione contrattuale media annua di medici e veterinari nella Pubblica Amministrazione, 2015-2023 (v.a. pro capite in euro e var. %)

	V.a. in euro correnti per dipendente		Var. % reale (*) 2015-2023
	2015	2023	
Retribuzione contrattuale	70.297	78.934	-6,1

(*) Valori deflazionati con l'indice dei prezzi al consumo (nic)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

La nuova era della professione medica

Ciononostante, continua a crescere nel nostro paese la fiducia verso una professione sempre più determinante nel garantire lo sviluppo economico del paese e l'esigibilità dei diritti.

La pandemia ha messo in evidenza l'importanza delle competenze professionali esclusive dei medici che sono apparse agli occhi di tutti determinanti per superare l'emergenza pandemica.

Siamo così passati dal comma 566 della finanziaria 2015 alla proposta di legge approvata dal Governo ove per la prima volta si prova a definire l'atto medico.



Proposta di atto medico

Proposta di legge liste d'attesa

ART. 1

(Disposizioni in materia di prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale)

- 1. Il medico, cui compete in maniera esclusiva la diagnosi, prognosi e terapia,** quando prescrive prestazioni di specialistica ambulatoriale, ha l'obbligo di attribuire, nel caso di prima visita o esame diagnostico, l'appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico sia nel caso di primo accesso che di accessi successivi

Comma 566 – finanziaria 2015

Fermo restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.

Proposta di atto medico

A questo intervento governativo si è aggiunta l'iniziativa del **sen. Ignazio Zullo** – relatore sul decreto legge Liste di attesa con l'emendamento 4.12 che anticipa proprio del decreto legge la definizione in nuce di atto medico.

4.12

IL RELATORE

«Art. 4

Al comma 2, alle parole «Presso ogni azienda sanitaria» premettere le seguenti: «Al medico compete in maniera esclusiva la diagnosi, prognosi e terapia.»

Atto medico e sentenza Tar Lazio sui CTU

La Fnomceco aveva impugnato il Regolamento del Ministero della Giustizia sui CTU – i consulenti tecnici d'ufficio dei Tribunali – in quanto era stata prevista l'attribuzione agli psicologi dei settori della **capacità di intendere e volere** (penale e civile), **della capacità di stare in atti, della previdenza adulti** (indennità di accompagnamento, legge 104) **e della valutazione del danno.**

Tali ambiti, richiedendo l'accertamento di un'infermità, e quindi una diagnosi, sono di competenza esclusiva del medico.

Publicato il 26/06/2024

Firmato digitalmente

N. 12854/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14513/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14513 del 2023, proposto da Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Fnomceco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Colavitti in Roma, viale delle Milizie 38;

Atto medico e sentenza Tar Lazio sui CTU

La sentenza nel riconoscere infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sostiene che il regolamento ministeriale ha di fatto "condotto all'individuazione di ambiti consulenziali non corretti, che ha comportato **un indebito ampliamento delle competenze professionali degli psicologi ed una corrispondente invasione di campo di quelle proprie dei medici**".

CTU, gli psicologi non possono sostituire i medici nell'accertamento degli stati di infermità: il Tar del Lazio accoglie il ricorso della FNOMCeO

AUTORE: [UFFICIO STAMPA FNOMCEO](#) 27/06/2024



Gli Ordini espressioni autentiche di una società pluralista

In questo contesto è arrivata la sentenza “Iandolo” del Tar Lazio pubblicata in data 23 Maggio 2024 sul ricorso numero di registro generale 12479 del 2023, proposto da Raffaele Iandolo, contro la Fnomceo, il Consiglio Nazionale della Fnomceo ed il Ministero della salute per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Nazionale della FNOMCeO n. 1 del 20.02.2023, con la quale è stato integrato il regolamento interno della stessa FNOMCeO.

Gli Ordini espressioni autentiche di una società pluralista

Anche in questo caso la sentenza non fa altro che **valorizzare il nostro ruolo di Enti Sussidiari dello Stato, espressione autentica della società pluralistica** che realizza in pieno la previsione costituzionale sia come formazioni sociali che come riconoscimento della libertà di associazione.

Il Decreto Liste d'attesa

29 mag
2024

SEGNALIBRO |

FACEBOOK |

TWITTER |

LAVORO E PROFESSIONE

5
24

**Decreto Liste d'attesa/ Anelli (Fnomceo):
«Bene la valorizzazione dell'impegno dei
medici per migliorare l'assistenza ai
cittadini»**

Il Decreto Liste d'attesa

I punti più importanti:

- Possibile aumento delle assunzioni: sino a più 15% rispetto alla spesa del 2023
- Defiscalizzazione al 15% delle prestazioni aggiuntive
- Valorizzazioni degli specializzandi attraverso decreto Calabria (grazie alle OOSS)
- Piattaforma nazionale delle liste di attesa per monitoraggio dati
- Cup unico regionale integrato con il privato accreditato
- Potenziamento salute mentale

Il Decreto Liste d'attesa

I suggerimenti

- **Servono maggiori risorse** per meglio valorizzare il lavoro dei medici attraverso una maggiore attrattività. Bisogna oggi investire sui professionisti per arginare la fuga dal SSN
- L'aumento del più 15% delle **assunzioni va garantito anche nei prossimi anni**, sino a quando non si introdurrà un nuovo meccanismo per il calcolo del fabbisogno del personale eliminando l'odioso tetto di spesa per il personale fermo al 2004
- La norma della **defiscalizzazione rischia di essere vanificata** dal tetto delle prestazioni aggiuntive fermo al 2021 per cui è necessario introdurre una deroga all'art. 89, comma 4, del CCNL
- Per rendere attrattivo il lavoro dei medici **aggiungere anche la defiscalizzazione dell'indennità di specificità medica e sanitaria e delle quote capitarie della medicina generale.**
- l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria si avvale dei NAS per la verifica delle problematiche delle liste di attesa, **inutile attribuire funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza a personale amministrativo**
- **L'intramoenia è una opportunità per il sistema;** non determina l'allungamento delle liste di attesa, anzi contribuisce a ridurle. I meccanismi di controllo sono previsti già dalle attuali leggi. Va respinto il tentativo di addebitare alla classe medica la responsabilità delle liste di attesa. **Sospendere l'attività intramoenia lì dove non strettamente necessario rischia di peggiorare l'assistenza.**
- **Ridurre la durata dei piani terapeutici** di norma ad un anno, trasformandoli in nota aif, al fine di ridurre l'inutile fenomeno delle liste di attesa amministrative utili solo a rinnovare i piani terapeutici.

Autonomia Differenziata

Il 19 Giugno la Camera ha approvato la Legge sull'autonomia differenziata.

Una Legge che non dissipa le nostre preoccupazioni circa le disuguaglianze soprattutto in tema di salute e le possibili differenze sulle modalità di esercizio professionale.

Autonomia differenziata, Anelli (FNOMCeO): “Prevedere provvedimenti per colmare le disuguaglianze di salute”. Il Comitato Centrale ha rinnovato l’impegno a vigilare perché non si creino ulteriori disparità

AUTORE: [UFFICIO STAMPA FNOMCEO](#) 19/06/2024



Autonomia Differenziata

Nel passato più volte siamo intervenuti su questo argomento, esprimendo molte preoccupazioni che questo provvedimento potesse in qualche maniera allargare le disuguaglianze.

La via da seguire è quella di dare al Governo la possibilità di intervenire per ridurre le disuguaglianze attraverso un potenziamento del Ministero della Salute, in modo tale da poter intervenire lì dove quelle Regioni o quei territori presentino gravi differenze in termini di tutela della Salute nei confronti dei loro cittadini.



Autonomia Differenziata

Già oggi questo paese è diviso in due anche per per la sanità come evidenziano alcuni indicatori. Questi i **dati estratti dal rapporto istat Noi Italia 2024:**

Nel 2021, in Italia la spesa sanitaria pubblica è di gran lunga inferiore rispetto a quella di altri paesi europei.

A parità di potere di acquisto, a fronte di **3.051 dollari** per abitante spesi in Italia nel 2021, **Finlandia, Belgio e Irlanda superano i 4 mila dollari** per abitante; **Austria, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia superano i 5 mila dollari** di spesa, mentre la **Germania, con i suoi 6.424 dollari** per abitante, si conferma al primo posto per spesa pro capite.



Autonomia Differenziata

Nell'ultimo quinquennio, dopo anni segnati da una costante diminuzione della dotazione di posti letto, l'offerta ospedaliera sembra essersi assestata in quasi tutte le regioni italiane.

I posti letto ospedalieri sono pari a 3,1 per mille abitanti. Francia e Germania hanno, rispettivamente, 5,6 e 7,8 posti letto per mille abitanti.

Si conferma un divario tra le aree geografiche del Paese: il **Mezzogiorno, con 2,7 posti letto** per mille abitanti, si posiziona al di sotto della media nazionale (3,1 per mille abitanti), a differenza del Nord-ovest e del Nord-est che, con 3,3 posti letto per mille abitanti, superano il valore nazionale. I valori più bassi si registrano in **Calabria e Campania (rispettivamente 2,2 e 2,5).**

I valori più alti si osservano in: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (3,7), Provincia autonoma di Trento (3,7) ed Emilia-Romagna (3,6).

L'Italia è tra i Paesi dell'Ue con i livelli più bassi di posti letto per mille abitanti.



Autonomia Differenziata

Nel 2022, non si registra un pieno recupero del decremento dell'attività ospedaliera rilevato nel 2020, in conseguenza della pandemia da Covid.

I ricoveri ospedalieri per 100 mila abitanti in regime ordinario,

- per le malattie del sistema circolatorio, sono il **12,8% più bassi rispetto al 2019** (da 1.810 nel 2019 a 1.578 nel 2022);
- quelli per tumori **sono inferiori del 5,2%** (da 1.102 a 1.044).

Il recupero dei ricoveri per malattie del sistema circolatorio resta più consistente per i maschi (nel 2022 il tasso di ricovero è inferiore del 10,6% rispetto al 2019), mentre per i tumori risulta più consistente per le femmine (-2,9% nel 2022 rispetto al 2019).

Figura 1 - Speranza di vita alla nascita. Anno 2021 (numero medio di anni)



Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione italiana

Figura 2 - Speranza di vita alla nascita. Differenza 2021-2019 (numero medio di anni)



Autonomia Differenziata

Emigrazione ospedaliera

Nel 2022, il recupero di parte dell'attività ospedaliera, dopo la crisi pandemica del 2020, si accompagna anche ad un **aumento dell'emigrazione ospedaliera in tutte le regioni**, rispetto all'anno precedente.

Le regioni che risultano più attrattive, ossia con un'immigrazione ospedaliera di entità maggiore dell'emigrazione ospedaliera, sono principalmente nel Centro-Nord; tra esse, **l'Emilia-Romagna** con un indice di attrazione pari a 3,0 nel 2022, e con un'immigrazione ospedaliera in costante aumento dal 2018.



Autonomia Differenziata

La legge si propone **all'art. 1**

- **di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto dell'unità nazionale;**
- **di definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**



Autonomia Differenziata

Art. 116 **terzo comma**: *“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo [117](#) e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo [119](#).*

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Art. 117 terzo comma

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; **professioni**; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Autonomia Differenziata

L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, **è deliberato dalla Regione, è trasmesso al Presidente del Consiglio** dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Alla fine degli adempimenti previsti dalla Legge l'intesa definitiva, **dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale,** viene trasmessa **alle Camere** per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 116 terzo comma: *“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti **le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117** e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo [119](#).*


La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Autonomia Differenziata

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

- 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il **Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,****



Autonomia Differenziata

Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Art. 116 terzo comma: *“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti **le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117** e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.*

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Autonomia Differenziata

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie **diversi da quelli di cui al comma 1**, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, **può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese**, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

Autonomia Differenziata

Art. 117 terzo comma

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; **professioni**; **ricerca scientifica e tecnologica** e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; rapporti interni della Regione con l'Unione europea

Forzisti del Sud, solo a quel punto si disamorano».

La preoccupa che spacchi l'Italia? «Bisogna essere obiettivi: questa legge è stata imposta a tappe forzate. Meritava più tempo. Con la stessa fase di decantazione che c'è stata al Senato».

Ma è una legge sbagliata? «È sacrosanto nel dare responsabilità agli amministratori che però devono essere messi tutti nelle condizioni di superare questo esame».

Lei senza finanziamenti neppure stimati sono una garanzia? «Le garanzie hanno bisogno di fiduciosità e cioè di moneta. Qualcuno deve garantire che siano finanziati. Approzzo Calderoli quando dice "troveremo i soldi", ma non si trovano nel campo degli zecchini... altrimenti saremo dei Pinocchio».

Per il centrodestra potrebbe essere un autopol elettorale al Sud? «Il rischio c'è, se non si dà seguito a quanto detto fin qui. Non sono».

la Repubblica Venerdì, 21 giugno 2024

Principiano **La battaglia delle riforme**

pagina 5

Le nove materie subito trasferibili alle Regioni

- Organizzazione della giustizia di pace
- Commercio con l'estero
- Professioni e vigilanza su ordini
- Protezione civile
- Previdenza complementare e integrativa
- Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- Casse di risparmio e Casse rurali e aziende di credito a carattere regionale
- Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- Rapporti interni della Regione con l'Unione europea



Il vice forzista
Antonio Tajani e Fl
vogliono la separazione
delle carriere dei giudici

Commercio, tributi, giustizia il Nord prende subito 9 deleghe

I governatori leghisti di Veneto e Lombardia si avvanzano delle funzioni libere dai le

di Antonio Frascilla

ogni Regione potrà avviare tavoli di confronto con l'Ue su materie prima trattabili solo dallo Stato e richiedere il via libera per altre iniziative ad alcune filiere produttive.

Venti protezioni civili
Altro settore che potrà subito essere regionalizzato è quello della Protezione civile: ogni Regione potrà avere delle sue strutture con vertici autonomi e possibilità di gestire appalti per fornitura di materiale e macchinari. Come avviene ad esempio in Sicilia. Di fatto si creeranno delle protezioni civili regionali che occuperanno dei piani di sicurezza, «della campagne di comunicazione, dei volontari e dei mezzi: con strutture centralizzate ma a livello locale e non più nazionale. Sulle funzioni cedibili, si legge: «Indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civi-

Classificazione energetica: **A+++**

KIREIA
Vorresti averlo su ogni parete.

Un climatizzatore in pompa di calore KIREIA: tocca le vette dell'efficienza ed del risparmio.

Grande tecnologia green che rende perfetto il clima nella tua casa, purifica l'aria e si adatta alle condizioni più estreme. Consuma poca energia con basso impatto sull'ambiente.

Al vertice della sostenibilità c'è KIREIA. Ti aspettiamo in vetta.

mitsubishi-termo.it

Autonomia Differenziata - Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 01/06/2024

Protocollo. N° 34663774.00.00.00.00 | Allegati N° 0

Oggetto Ripresa del confronto per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Al Pregiatissimo Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni
presidente@pec.governo.it

Al Pregiatissimo Signor
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Sen. Roberto Calderoli
affariregionali@pec.governo.it

Pregiatissimo Signor Presidente,

Pregiatissimo Signor Ministro,

voglio innanzi tutto rivolgere i miei ringraziamenti al Governo, ed in particolare al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, per l'autentica spinta riformatrice impressa negli ultimi mesi al fine di ridisegnare il rapporto tra Stato centrale e autonomie territoriali nel segno di una maggiore efficienza ed attenzione ai cittadini.

Rilevantissimi passi sono stati compiuti, infatti, per dare finalmente attuazione alla Costituzione, sia laddove, all'art. 116, terzo comma, prevede la possibilità di riconoscere una maggiore autonomia ai territori che lo richiedano, sia laddove prevede che, in un concreto quadro di unità nazionale, sia garantita una reale uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali fondamentali da parte di tutti i cittadini di questo Paese.

In modo scevro da precostituite posizioni ideologiche, infatti, questo progetto di innovazione istituzionale poggia le sue basi su due pilastri: da un lato, l'approvazione da parte del Parlamento del Disegno di Legge, presentato dal Ministro Calderoli, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" - ora Legge n. 86 del 26 giugno 2024 - e, dall'altro, il concreto avvio, dopo quindici anni di inerzia da parte dello Stato, del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle

Il Presidente



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

nelle 23 materie in cui ciò è consentito dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, per giungere alla compiuta attuazione del dettato della norma costituzionale comunque secondo un percorso di gradualità e di modularità che sia rispettoso della legge appena approvata dalle Camere.

Detto percorso coinvolgerà l'intero territorio, in quanto sarà volto al pieno riconoscimento del ruolo degli Enti Locali mediante l'attuazione, nelle materie oggetto di attribuzione differenziata, dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, previsti dall'articolo 118 della Costituzione stessa, e sarà improntato alla collaborazione con le categorie economiche e sociali del "Sistema veneto".

Tutto ciò premesso,

- auspicando di realizzare la migliore convergenza politica e territoriale sul processo di innovazione istituzionale in corso, con tutti gli interlocutori istituzionali,
- tenendo fermo l'obbligo di assicurare i livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,
- nel pieno riconoscimento e rispetto del principio solidaristico, volto a consentire la crescita anche dei territori delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante,
- tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, della citata legge 26 giugno 2024, n. 86, ai sensi del quale "Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge",

Vi chiedo la disponibilità a concordare modalità e tempistiche per la ripresa del confronto per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, mediante la costituzione di un apposito Tavolo di negoziato.

Quanto sopra, a partire dalle 9 materie in cui non è prevista la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in base alla legge appena approvata:

1. Organizzazione della giustizia di pace;
2. Rapporti internazionali e con l'UE della Regione;
3. Commercio con l'estero;
4. Professioni;
5. Protezione civile;
6. Previdenza complementare e integrativa;
7. Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Il Presidente

Autonomia Differenziata

Il trasferimento delle competenze sulle professioni alle regioni:

- Determinerebbe una vera rivoluzione nell'esercizio professionale in quanto sarebbero le regioni a svolgere la funzione di vigilanza e quindi di verifica e controllo sugli ordini con possibili difformità territoriali
- Il ruolo del ministero della salute ne verrebbe compromesso e ridotto
- Le professioni perderebbero la loro forza che deriva da una azione unitaria e nazionale e sarebbero frammentate in 21 realtà regionali
- Dubbi sul riconoscimento titoli e formazione che la giurisprudenza sinora ha sottolineato essere di valenza nazionale e unitaria



Autonomia Differenziata

La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che l'argomento "professioni" consta invero di una serie di materie tutte **imprescindibilmente rimesse alla potestà legislativa statale in via esclusiva, senza spazio per la potestà legislativa regionale.**

- con la sentenza 353 del 2003 la Corte costituzionale ha specificato proprio con riferimento alle professioni sanitarie il principio fondamentale per cui, *"l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato"*;
- con la decisione n. 319 del 2005 la Corte ha riaffermato che *"in materia di professioni sanitarie, dal complesso dell'ampia legislazione statale già in vigore, ... si ricava, al di là dei particolari contenuti di singole disposizioni, il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale"*
- con la decisione n. 355 del 2005, la Corte ha ribadito per tutte le professioni *"il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato"*;
- con la sentenza n. 424 del 2005, la Corte ha riaffermato il principio ormai consolidato per cui *"l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato"*;
- con la sentenza n. 405 del 2005, la Corte ha precisato che anche la disciplina degli ordini professionali territoriali spetta alla potestà esclusiva dello Stato, in quanto, in ragione della infrazionabilità dell'interesse pubblico tutelato, anche gli ordini e i collegi territoriali devono essere considerati enti pubblici nazionali, e come tali rientrano nella materia statale *"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"* (art. 117, comma 2, lett. g);
- proprio perché enti pubblici nazionali, gli ordini professionali sono soggetti alla vigilanza del Ministero competente e non possono essere vigilati da Regioni o Enti locali.

Autonomia Differenziata

Inoltre:

- le regole concernenti le professioni intellettuali come la prestazione dell'opera che costituisce l'oggetto della obbligazione del professionista nei confronti del cliente, la personalità della esecuzione dell'opera, la determinazione del compenso, la responsabilità e il recesso sono contenute nel tit. III del libro V del codice civile, il cui capo II è dedicato alle professioni intellettuali che appartengono alla materia dell'ordinamento civile, che, secondo l'art.117 c.2 lettera I) , è riservata alla legislazione dello Stato.;
- nella Costituzione si prevede una disposizione che stabilisce che per l'esercizio dell'attività professionale è prescritto un esame di Stato (art.33) oggi laurea abilitante;
- gli interessi protetti dalla professione medica sono di rango costituzionale (es. diritto alla salute)

Autonomia Differenziata

Al Governo diciamo

- Le professioni sono la spina dorsale del Paese in quanto garantiscono i diritti a tutti gli italiani attraverso le loro competenze. **Siamo contrari al trasferimento delle Professioni ed** in particolare delle professioni sanitarie alle Regioni.
- **L'autonomia sull'ordinamento delle professioni può determinare confusione e inefficienze** legate alle diversità di esercizio possibile con la devoluzione, anche indebolendo la posizione del Paese e dei nostri professionisti a livello europeo
- **Siamo preoccupati che la perdita della funzione di vigilanza da parte del Ministero della Salute** sia prodromica a una disomogeneità delle competenze, che metterebbe a rischio i riferimenti dei cittadini.
- **Chiediamo invece una norma che rafforzi il ruolo del Ministero della Salute** proprio per bilanciare, nel nuovo scenario, le istanze dell'autonomia con la garanzia uniforme della qualità e della competenza professionale, evitando diversità e disuguaglianze.
- **Invitiamo il Governo**, impegnato nell'attuazione delle nuove disposizioni di legge, **ad ascoltare il Paese** che chiede che il rinnovamento auspicato si accompagni a certezze e a sicurezza sociale e non ad un'ulteriore deriva del nostro servizio sanitario nazionale.



Publicato il 23/05/2024

N. 10415/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12479/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12479 del 2023, proposto da Raffaele Iandolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

In data 23 Maggio 2024 il Tar Lazio ha pubblicato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 12479 del 2023, proposto da Raffaele Iandolo, contro la Fnomceo, il Consiglio Nazionale della Fnomceo ed il Ministero della salute per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ("FNOMCeO") n. 1 del 20.02.2023, con la quale è stato integrato il regolamento interno della stessa FNOMCeO.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

I Giudici del Tar Lazio sostengono per gli Ordini Professionali **“la natura di soggetti esponenziali di corpi professionali ad appartenenza necessaria, espressione autentica della società pluralistica, che operano sotto la protezione della Costituzione e delle leggi”**.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

I giudici richiamano la decisione del T.A.R. Lazio, sez. V, 12/05/2023, n.8192 con la quale si ribadiva

- “Si tratta di **enti pubblici non economici, dotati di autonomia e indipendenza,**
- che affondano le proprie radici **nell'affermazione del principio pluralista**, che ammette e propugna la convivenza all'interno dell'unico ordinamento statale di una pluralità di ordinamenti sociali, grazie alla previsione **dell'art. 2 della Costituzione che tutela le “formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo”**, oltre al **riconoscimento della libertà di associazione di cui all'art. 18** della stessa Carta costituzionale.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Spiegano le motivazioni per cui **“L'accreditamento di questi gruppi di consociati operanti all'interno della collettività generale, nel caso specifico degli ordini professionali, risponde all'esigenza di tutelare gli interessi garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale, da cui discende la configurazione degli stessi quali enti pubblici non economici, organi sussidiari dello Stato nel perseguimento di un fine pubblico, dotati di autonomia regolamentare, disciplinare, patrimoniale e finanziaria”**.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

In questo quadro, anche **l'articolazione territoriale degli ordini professionali assume rilevanza determinante, oltre che sul piano del rapporto con gli iscritti e la stessa tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione, anche sul piano della capacità di farsi portavoce delle istanze che emergono a livello locale, ancora una volta in ossequio al principio pluralista nonché al principio di matrice europea di sussidiarietà orizzontale**, di cui all'art. 118 Cost. (TAR Lazio, sez. V bis, n. 17468/2022 e n. 2073/2023).

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Caratteristica fondamentale dell'ordine professionale è

- **la sua organizzazione di tipo assembleare**, per cui tutti i soggetti facenti parti del gruppo, attraverso **una forma di democrazia diretta**, determinano una serie di decisioni fondamentali per la vita dell'ente. In particolare l'assemblea degli iscritti elegge i membri del Consiglio nazionale e dei singoli Ordini territoriali.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Segnatamente

- **il Consiglio nazionale dell'ordine è l'Organo di indirizzo, programmazione, controllo dell'Ente** che assicura
 - **con la sua azione una tutela unitaria degli interessi comuni agli appartenenti al gruppo professionale** - aggregazione sociale, a composizione omogena in quanto costituito da coloro che svolgono la stessa attività di prestazione di opera intellettuale in regime di libertà –
 - **nonché la tutela dell'interesse pubblico** di garantire i privati che fanno ricorso alle prestazioni del professionista iscritto e il loro affidamento **nella sussistenza delle condizioni di appartenenza all'albo**".

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

In tale prospettiva, affermano i Giudici, va inquadrata la questione dei poteri regolamentari di tali enti, cui è stato anche di recente **riconosciuto** “**l’ampio potere di auto-organizzazione e regolamentare in funzione di coordinamento dell’azione dei singoli Ordini attribuito in capo al Consiglio Nazionale**”

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Nella sentenza è poi richiamato il modello organizzativo ossia

- “**gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, al pari degli altri ordini territoriali delle professioni sanitarie, sono riuniti nella Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri**, così come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, siano esse federazioni comprendenti un solo albo (federazioni c.d. monoalbo) che più albi (federazioni c.d. pluralalbo) professionali, come la Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO)”.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

La Fnomceo, dunque, per il tramite del suo legale rappresentante ossia il **Presidente**, secondo i giudici “**esercita la rappresentanza esponenziale delle proprie professioni “presso enti nazionali, europei ed internazionali”**

- attraverso le proprie Commissioni di Albo (ovvero la Commissione di Albo Medici e la Commissione di Albo Odontoiatri) e
- tramite i **Presidenti Nazionali di Commissione aventi la rappresentanza dei rispettivi Albi”**.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

“In particolare, nel caso di più albi nella medesima Federazione, l’art. 8, comma 17, del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946 dispone che **“ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente”**,

- che oltre ad avere **“la rappresentanza dell’albo”**,
- **“convoca e presiede la commissione”** e può
- **“inoltre convocare e presiedere l’assemblea dei presidenti di albo”**.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Il Presidente della Federazione ha la rappresenta delle due professioni: medica ed odontoiatrica

Il Presidente dell'albo ha la rappresentanza dell'albo e conseguentemente alle sole attribuzioni che la legge riserva alle commissioni d'albo.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

A completamento del sopra delineato assetto istituzionale/organizzativo, **la legge n. 3/2018 ha previsto che “con decreto del Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” si debba provvedere, tra l’altro, alla “istituzione delle assemblee dei presidenti di Albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a queste affidate”.**

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Nello specifico, l'art. 4, comma 7, della citata legge 3/2018, dispone che

- **“fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli Statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6**
- **si applicano per quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221,**
- **nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali”**,
esplicitando in tal modo per via legislativa
- **una riserva regolamentare in capo al Ministro della Salute in ordine “all’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo”,**
- **nonché una riserva statutaria relativa all’organizzazione e gestione regolamentare del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale degli Enti territoriali, regionali federati e degli organi, per quanto non espressamente disposto in via legislativa.**

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

I giudici evidenziano, “quanto alla dedotta carenza di potere della FNOMCeO, che in materia di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie,

- **la riserva di regolamento posta a favore del Ministro della Sanità, risulta strettamente limitata alla “istituzione delle assemblee dei presidenti di albo” (cfr., art. 4, comma 5, lett. e), della legge n. 3/2018),**
- **mentre “le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi” sono conferite dalla stessa legge alla potestà statutaria delle Federazioni interessate (cfr., art, 4, comma 6, lett. b), legge n. 3/2018).**

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Il Presidente Iandolo aveva sostenuto che “l’istituzione e l’organizzazione delle assemblee dei Presidenti di Albo è riservata allo Stato, segnatamente ad un regolamento di esecuzione del Ministero della Salute, ed esula pertanto dai poteri regolamentari delle Federazioni nazionali”

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Le norme regolamentari impugnate, secondo i Giudici, concernono “le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi” che sono rimesse come abbiamo visto alla potestà statutaria della Fnomceo.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

“A ben vedere, - osservano i Giudici del TAR - **il valore suppletivo del regolamento di organizzazione della FNOMCeO, si rivolge non tanto nei confronti di un regolamento ministeriale, peraltro non ancora emanato, quanto, piuttosto, nei confronti dello Statuto della stessa FNOMCeO, la cui potestà normativa appartiene al medesimo organo, ovvero al Consiglio nazionale (ex art. 35, d.P.R. n. 221 del 1950 nonché ex art. 8, comma 12, d. lgs. n. 233 del 1946)**”.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

“Ne consegue l’insussistenza della dedotta carenza di potere, atteso che il soggetto asseritamente usurpato del potere normativo è in realtà lo stesso organo, ovvero il Consiglio nazionale della FNOMCeO, che ha approvato le disposizioni regolamentari impugnate”.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

I Giudici del Tar poi ossevano “che la valenza suppletiva del regolamento di organizzazione della Federazione, nelle more dell’emanazione delle norme ministeriali o statutarie, è espressamente contemplata dalla normativa primaria di cui alla legge n. 3/2018,

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

“Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali”;

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Pertanto si afferma nella sentenza **i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali** prima richiamati “**vanno pertanto individuati non soltanto in quelli vigenti al momento dell’entrata in vigore della stessa legge n. 3/2018, ma anche in quelli successivamente emanati dalle Federazioni per supplire, appunto, all’inerzia del Ministro, che non a caso ha approvato, a norma dell’art. 35 del d.P.R. n. 221/1995 (cfr. nota ministeriale del 3 marzo 2023), le disposizioni regolamentari per cui è causa**”.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

I Magistrati ritengono coerenti con le disposizioni di legge gli articoli del regolamento Fnomceo impugnato:

- sulla composizione delle commissioni d'albo (art. 93 bis)
- che delle assemblee di albo (art. 93 ter comma 2) in quanto “non ha fatto altro che riprodurre testualmente le previsioni di legge”;
- così come si legge nella sentenza “l’art. 93 quater si limita a ribadire che per le riunioni delle Assemblee dei Presidenti hanno sede in Roma, come pure previsto dall’art. 28 del d.P.R. n. 221/1950”.

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Anche sull'istituto della sfiducia il Tar Lazio ritiene coerente con le norme di legge le previsioni previste dal regolamento Fnomceo.

- “L’art. 93 quinquies, riproduce la previsione dell’approvazione da parte dei 2/3 dei componenti ai fini della sfiducia, già contemplata dall’art. 8, comma 17, del d.lgs. n. 233/1946; infine, l’art. 93 sexies, nel prevedere che **“La votazione sulla mozione di sfiducia avviene a scrutinio segreto”**, è corretta applicazione del principio generale (posto a garanzia dell’indipendenza e della libertà di coscienza dei componenti i collegi amministrativi) secondo cui nelle ipotesi in cui l’oggetto della deliberazione investa persone, il voto segreto prevale sulla regola del voto palese”

La Sentenza del Tar Lazio 12479/2023

Concludono i Giudici: “per le superiori considerazioni il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va pertanto respinto con conseguente irrilevanza dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata da parte resistente”.

Il parere del prof. Guido Alpa

Chi è Guido Alpa?

<https://www.guidoalpa.it/informazioni/475/curriculum>

- Avvocato dal 1974.
- Wikipedia lo definisce sul suo profilo “**fra i maggiori civilisti a livello internazionale**”.
- **Professore ordinario di Diritto civile** presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”
- È stato **componente** del Consiglio nazionale forense dal 1995 al 2015 e **Presidente del Consiglio nazionale forense** dal maggio 2004 al marzo 2015
- Ha ricevuto **numeroso onorificenze nazionali e internazionali**.
- **Tre Lauree honoris causae**: dall’Università Complutense di Madrid, dall’Università UBA di Buenos Aires e dall’Università San Marcos di Lima
- Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica (2005) - Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro - Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno



Il parere del prof. Guido Alpa

Guido Alpa
Sapienza®

Curriculum

E' stato visiting professor:

- presso la School of Law, University of Oregon (1977, 1979, 1985);
- presso la University of California (Berkeley), Fall 1979;
- presso la University of London (Inst. Adv. Leg. Stud.), Summer 1982;
- presso la Faculté internationale de droit comparé a Mannheim (1984), Trento (1985), Coimbra (1986);
- presso l'Università di Barcellona (1989) e l'Università di Granada (1990).
- presso l'università di Oxford per alcuni semestri dal 2003 al 2006
- Dal 2001 al 2007 ha insegnato alla Summer School dell'Università di Malta per gli avvocati italiani
- Dal 2007 al 2009 ha insegnato alla Summer School dell'Institute of Advance Legal Study di Londra per gli avvocati italiani
- Dal 2010 ha insegnato alla Summer School presso il King College di Londra al corso estivo per gli avvocati italiani

- Nel 1996 gli è stata conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza dell'Università Complutense di Madrid.

- Nel 2007 gli è stata conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima.

- Nel 2008 gli è stata conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza dell'Universidad de Buenos Aires.

- E' membro della British Academy dal 2004

- E' socio dell'Accademia Virgilliana dal 2001

- E' membro Onorario del Gray's Inn (1998)

- E' socio onorario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere dal 2008

- E' membro dell' Inter-American Bar Association (2010)

- E' membro dell'International Bar Association dal 2013

- E' socio onorario dell' *Academia Peruana de Derecho* (2016)

- E' membro della *International Academy of Comparative Law*

- E' membro dell'Accademia di Derecho dell'Università di Cordoba

- E' socio corrispondente dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (Argentina)

CURRICULUM

CURRICULUM - EN

PUBBLICAZIONI DAL 2000

**PUBBLICAZIONI IN COLLANE
E RIVISTE STRANIERE**



Il parere del prof. Guido Alpa

Guido Alpa Curriculum Bibli

Pubblicazioni (dal 2000)

Tra le monografie :

Compendio del nuovo diritto privato, Utet, 2000

Trattato di diritto civile, I volume: Fonti, storia, interpretazione, Giuffrè, 2000

La formazione giurisprudenziale, Utet, 2000

La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Laterza, 2000

Istituzioni di diritto privato. Nozioni, Utet, 2001

L'interpretazione del contratto, Giuffrè, 2001

La responsabilità civile, 3 ed., Giuffrè, 2001

I diritti dei consumatori e degli utenti, Giuffrè, 2001

Istituzioni di diritto privato. Problemi, Utet, 2002

Il diritto dei consumatori, Laterza, ed. 2002

Diritto della Responsabilità civile, Laterza, 2003

Le clausole vessatorie nei contratti del consumatore, Giuffrè, 2003

Diritto contrattuale europeo e diritti dei consumatori. L'integrazione europea e il processo civile, Materiali del seminario del 12 luglio 2002, Giuffrè, 2003

Commentario breve al c.c. Leggi complementari, Cedam, 4 ed., 2003

Il danno biologico, 3 ed., Cedam, 2003

La trasparenza dei contratti bancari, Cacucci, Bari, 2003

Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura, Il Mulino, 2003

Casi scelti in tema di responsabilità civile, Cedam, 2004

La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell'avvocatura, 2004

Il diritto privato nel prisma della comparazione, Giappichelli, 2004

Il codice civile europeo. Fonti ed effetti. Materiali del seminario dell'8/9 novembre 2002, Giuffrè, 2004

La nobiltà della professione forense, Cacucci, 2004

Diritto pubblico e diritto privato nella formazione del mercato unico. Materiali del seminario dell'8 luglio 2004, a cura di G. Alpa, Rassegna forense, Giuffrè, 2005

Il diritto nella società moderna, a cura di Guido Alpa, Atti convegno in onore di S. Rodotà, Jovene, 2005

L'avvocato, Il Mulino, 2005

Avvocati e procuratori, Il Mulino, 2005

Manuale di diritto privato, 4 ed., Cedam, 2005

Il contratto nel common law inglese, Alpa e Dellino, 5 ed., Cedam, 2005

CURRICULUM

CURRICULUM - EN

PUBBLICAZIONI DAL 2000

PUBBLICAZIONI IN COLLANE E RIVISTE STRANIERE



Il parere del prof. Guido Alpa

Il Comitato Centrale ha chiesto all'unanimità **al prof. Guido Alpa un parere riguardante l'autonomia e la personalità giuridica delle Commissioni di Albo**, le loro competenze, la loro legittimazione ad agire, la responsabilità derivante dalle azioni risarcitorie derivanti da eventuali contenziosie la valutazione del rischio ad esse connesso, nonché l'autonomia patrimoniale e contabile delle Commissioni.

Il parere del prof. Guido Alpa

Il prof. Alpa chiarisce che

“il presidente del Consiglio dell' Ordine provinciale è il legale rappresentante dell' Ordine:

- a lui spettano il potere di firma (a meno che non sia delegato al consigliere tesoriere);
- sempre al presidente spetta promuovere le iniziative giudiziarie rivolte alla difesa degli interessi degli iscritti in sede locale, mentre gli interessi degli iscritti a livello nazionale sono difesi dalla Federazione in persona del suo legale rappresentante”.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; li vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. (art.2 l.1957,n.1027*).

Il parere del prof. Guido Alpa

Spetta dunque al **Presidente dell' Ordine territoriale promuovere iniziative legali** o rispondere in quanto rappresentante, e in questa qualità (non dunque con il proprio patrimonio personale), delle attività dell' Ordine, nei procedimenti in cui sia convenuto l'Ordine.

Le spese di giustizia gravano sull'Ordine e non impegnano personalmente il legale rappresentante né possono farsi gravare sulla Federazione, al quale risponde solo dei propri atti, ma non degli atti degli Ordini.

La Federazione tuttavia, al fine di tutelare gli interessi della categoria, **può intervenire nei procedimenti promossi dagli Ordini, sia ad adiuvandum, od occorrendo, anche ad opponendum.**

Il parere del prof. Guido Alpa

L'Ordine territoriale tuttavia è libero di promuovere procedimenti giudiziari al fine di tutelare l'onore e la dignità della professione, in generale, ma ciò non implica alcun coinvolgimento della Federazione.

Le spese giudiziarie, e di assistenza, gravano esclusivamente sull'Ordine che ha promosso il giudizio o che è stato evocato in giudizio.

Il parere del prof. Guido Alpa

Come accennato, si discute se gli Ordini (e le Federazioni) in quanto enti pubblici ancorché non economici **siano assoggettati al controllo della Corte dei Conti.**

Il fatto che essi siano **alimentati** esclusivamente dai contributi degli iscritti e quindi **con danaro privato**, non pubblico, **per lungo tempo ha fatto ritenere che al Corte dei Conti non potesse estendere la sua giurisdizione** anche agli Ordini professionali. Ma un recente orientamento della Corte di Cassazione ritiene che i contributi, entrati nelle casse degli enti, acquistino natura pubblica.

La Corte di Cassazione, con sentenza assunta a SS.UU, 26.06.2019, n. 17118 ha infatti affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei titolari degli Organi degli Ordini professionali, superando una giurisprudenza meno recente che invece la negava (Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2011, n. 21226).

Il parere del prof. Guido Alpa

Il prof. Alpa poi ribadisce che la legge n.3 del 2018 al c.16 dell'art. 7 chiarisce in modo dettagliato **le competenze di CAo e CAM nazionali**: e cioè esse

- provvedono a dare il proprio concorso alle autorità centrali per i provvedimenti di interesse per la professione,
- ad esercitare il potere disciplinare,
- a promuovere iniziative di cui all'art.3, c, I, lett.d,
- a designare i rappresentanti della Federazione presso altri enti,
- a dare direttive di massima per al soluzione delle controversie di cui alla lett.e del c.1 dell'art. 3.

Il parere del prof. Guido Alpa

- **Sulle risorse il prof. Alpa afferma che l'amministrazione del patrimonio, che è unitario, non può prescindere dall'ammontare dei versamenti e dal rimborso delle spese;**
- **né è possibile far gravare le spese di una categoria sull'altra, ove esse fossero diverse, con riguardo ad es. al contenzioso, alle iniziative promozionali e di difesa degli interessi della categoria, etc.**

Il parere del prof. Guido Alpa

Non risponderebbe ai principi di eguaglianza consentire che alle spese di funzionamento della Federazione si dovesse **provvedere con un unico cespite, indifferenziato per le due categorie, qualora le spese di una categoria fossero superiori a quelle dell'altra.**

Non deve accadere che gli iscritti ad una categoria professionale siano costretti a fare versamenti all'Ordine di appartenenza destinati a coprire oltre alle spese della propria categoria anche le spese dell' altra.

Il parere del prof. Guido Alpa

Per evitare ciò occorre tener conto di **due tipi di spese**:

- **quelle comuni**, a cui si provvede con i proventi della Federazione;
- **quelle imputabili a ciascuna categoria**, per il contenzioso o le iniziative a favore di ciascuna di esse, che implicano trasferimenti i quali, se eccedenti rispetto agli importi originariamente assegnati, dovranno essere recuperati a carico di ciascuna delle categorie interessate.

Allo stesso modo si dovrebbe procedere con il Fondo Rischi, che dovrebbe essere separato per le due categorie professionali

Il parere del prof. Guido Alpa

Il Comitato centrale e poi il Consiglio nazionale, sulla base delle entrate e delle uscite (incluse le spese, ovviamente) stabiliranno di anno in anno i contributi rispettivamente richiesti all'una categoria e all'altra, dal momento che i contributi servono a formare il patrimonio e a rimborsare le spese.

Considerazioni finali

- Le nostre due professioni, medica ed odontoiatrica rappresentano una risorsa preziosa per il nostro Paese in quanto portatori di valori etici e professionali fondamentali per la crescita civile della nostra società.
- La federazione, i nostri Ordini sono la casa comune di queste due grandi professioni e, al netto delle queste ultime iniziative anche giudiziarie, i rapporti tra le due professioni sono state sempre improntati al rispetto reciproco.
- La domanda di una autonomia coerente con le norme, con i regolamenti e con quanto i giuristi affermano appare legittima e condivisibile nel rispetto della volontà comune che si rispecchia nelle decisioni del Consiglio Nazionale.
- L'invito è quello di riprendere la via del dialogo e della moderazione al fine di definire le regole nel solco di quanto affermato dai Giudici e dai giuristi, in ossequio alla potestà statutaria e regolamentare rimessa dalla legge al Consiglio Nazionale.